

Avviso ai fornitori

Oggetto: lo split payment

Informiamo i fornitori che la Legge di stabilità per il 2015 ([Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b\)](#) introducendo il nuovo [art. 17-ter nel DPR 633/1972](#), ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici (compresi i comuni) l'**IVA** dovuta sia versata dagli enti **non più al fornitore, ma direttamente all'Erario** (con modalità stabilite da decreto del Ministero dell'Economia).

Questo meccanismo, detto dello **split payment**, non si applica:

- alle fatture emesse prima del 1° gennaio 2015, anche se non ancora pagate
- ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte
- nei casi in cui l'ente cessionario o committente assuma la veste di debitore dell'Iva, quali ad esempio le operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile di cui agli artt. [17](#) e [74](#) del D.P.R. 633/72 e gli acquisti intracomunitari.

Vi invitiamo ad aggiungere alle vostre fatture di prossima emissione la seguente annotazione: "*scissione dei pagamenti- Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972*".

Riferimenti normativi

*** Comma 629 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015):**

Al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, sesto comma:

1) alla lettera a), dopo le parole: «*alle prestazioni di servizi*» sono inserite le seguenti: «*diversi da quelli di cui alla lettera a-ter*»;

2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: «*a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici*»;

3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;*

d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);

d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»;

b) prima dell'articolo 18 è inserito il seguente:

«*Art.17-ter. (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).*

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli

organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli entipubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;

c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter»;

d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».

*** Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.**